

## CONTENZIOSO

---

### ***Sospensione solo per le liti definibili***

di **Luigi Ferrajoli**

Con il **D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018**, è stata concessa, ancora una volta, al contribuente la **facoltà di definire in via agevolata** i processi verbali di constatazione, gli atti impositivi ed i carichi pendenti, nonché di chiudere i contenziosi tributari con il pagamento delle sole imposte o anche con imposte ridotte.

In particolare, l'[articolo 6](#) del predetto decreto, rubricato “*Definizione agevolata delle controversie tributarie*”, prevede che possano essere definite “*Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio*”.

Per accedere a questa nuova definizione agevolata è necessario che il **ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018** e che, alla data di presentazione della domanda, il **processo non si sia ancora concluso con una pronuncia definitiva**.

L'adesione alla definizione agevolata si effettua presentando, per via telematica, una domanda per ciascuna controversia **entro il 31 maggio 2019**; entro tale data deve essere effettuato anche il **pagamento delle somme dovute** o della **prima rata mediante modello F24**.

I giudizi che possono essere oggetto di definizione agevolata possono proseguire a meno che il contribuente non proponga espressa **istanza di sospensione**.

Al riguardo, l'[articolo 6, comma 11, D.L. 119/2018](#) prevede che “***Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020***”.

La misura deflattiva del contenzioso tributario ha avuto un buon successo e diversi contribuenti vi hanno aderito, chiedendo contestualmente la sospensione del giudizio; tuttavia, sono sorte alcune **problematiche** in relazione alle richieste di sospensione formulate in relazione a **contenziosi non definibili**, in quanto ad esempio aventi ad oggetto atti della riscossione, quali le **cartelle di pagamento**.

Di tale questione si è recentemente occupata la **Corte di Cassazione**, che, con la [sentenza n.](#)

[7099 del 13.03.2019](#), ha rigettato l'**istanza di sospensione formulata** ex [articolo 6 D.L. 119/2018](#) rilevando che “*Tale norma, al comma 10, rimasto invariato in sede di conversione nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la possibilità per il contribuente di chiedere la **sospensione del processo sino al 10 giugno 2019** facendone apposita richiesta al giudice e **dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dello stesso articolo.***”

*Il primo comma dell'articolo prevede testualmente che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria **in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi**, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.*

*Nel caso in esame, l'oggetto della controversia è l'impugnazione di una **cartella di pagamento**, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 36 bis, a seguito di omesso o carente versamento dell'Irpef e **impugnata solo per vizi propri** (per come risulta pacificamente dalla sentenza impugnata). **Tale cartella, peraltro non impugnata nel merito della pretesa erariale, non può ritenersi atto impositivo** derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'Amministrazione (cfr. tra le altre Cass. n. 28064 del 02/11/2018).*

*Ne deriva che **la controversia non rientra tra quelle passibili di definizione agevolata** ai sensi della normativa citata con conseguente rigetto dell'istanza di sospensione”.*

Con la [sentenza n. 3604 del 07.02.2019](#) la Suprema Corte ha respinto, con analoga motivazione, l'**istanza di sospensione** proposta da un contribuente in un giudizio instaurato a seguito del rigetto, da parte dell'Ufficio, della istanza con cui il medesimo contribuente aveva chiesto che, **in via di autotutela**, l'amministrazione revocasse l'avvio della procedura esecutiva da parte del concessionario della riscossione per il recupero dell'intero debito iscritto.

Qualora, quindi, si intenda depositare **istanza di sospensione del giudizio** occorre verificare che l'atto rientri tra quelli definibili ex [articolo 6, comma 1, D.L. 119/2018](#).

Seminario di specializzazione

**IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:  
REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)